

dice di volerlo modificare nel senso suggerito dall'onorevole Pellizzari, che l'intervallo, invece di un anno, sia di tre anni.

PELLIZZARI. Precisamente così.

CIRINCIONE. Accetto questa modifica.

CAFORALI, *relatore*. Per la seconda parte, la Commissione per maggiore chiarezza di dizione vorrebbe che si modificasse in questo senso: « Su proposta concorde di tutte le Facoltà di una stessa Università, il rettore può essere scelto per turno in ognuna di esse e in tal caso questo criterio dovrà essere seguito fino all'esaurimento del turno ».

CIRINCIONE. Accetto.

LUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Domanderei alla Commissione le ragioni del suo criterio, perchè mi pare che si improvvisino le risposte.

Il ministro ha detto che si sono verificati degli inconvenienti di natura amministrativa. È vero o è falso? Per l'Università di Napoli è vero, per le altre lo potete sapere voi. Se ritenete che questi inconvenienti sono veri e sono dovuti alle interruzioni di carica fra rettore e rettore, perchè insistere a mettere questa interruzione di tre anni? Per far piacere a qualcuno? (*Approvazioni — Interruzioni*).

Poi volete modificata (ecco perchè improvvisate le cose) la proposta dell'onorevole Cirincione che da una parte ho sentito dichiarare ottima, che qualora le Facoltà chiedano concordemente al ministro che il rettore sia scelto per turno, questo criterio dovrà essere seguito fino all'esaurimento del turno. Questo c'era nella legge Imbriani per l'Università di Napoli e ha fatto cattiva prova. Se è vero questo che stiamo dicendo e che dice il ministro, perchè lo volete riprodurre? Allora lasciate correre le cose come stanno e non fate queste proposte che non hanno senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Alessio.

D'ALESSIO. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Cirincione sia pericoloso e in parte anche inattuabile, se teniamo presente che ci sono le grandi e le piccole università.

Abbiamo delle università, come quella di Macerata, che consta di una sola Facoltà, dove sarà difficile trovare un professore ordinario che abbia i requisiti per fare il rettore.

D'altra parte, siccome l'articolo dice che questa materia sarà disciplinata dal rego-

lamento, io credo che temperamenti potranno essere adottati dal ministro, tanto più che, siccome la scelta dei rettori è fatta dal ministro su terna, se in qualche caso il ministro vedrà che la nomina si infedi in una persona che non dia affidamento, il ministro potrà temperare gli eventuali errori da parte del corpo accademico valendosi della sua facoltà di scegliere un secondo invece del primo.

PIVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIVA. Prego gli onorevoli colleghi Buonocore e Cirincione di voler ritirare i loro emendamenti.

A me sembra che il testo del Governo risponda a concetti di libertà e che lasci ai professori il diritto di nominare quelli che vogliono e per quanto vogliono.

Questa è la vera libertà! (*Approvazioni*).

CIRINCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINCIONE. Ripeto che io accetto l'emendamento alla mia proposta formulata dalla Commissione ed anche l'altro proposto dal collega Pellizzari.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Cirincione resta allora definitivamente così formulato:

« Il rettore è nominato con decreto Reale fra i professori ordinari od emeriti, secondo le norme stabilite dal regolamento generale dell'Università. Egli dura in carica per un triennio ed è rieleggibile dopo un triennio di intervallo.

« Su proposta concorde di tutte le Facoltà di una stessa Università, il rettore può essere scelto per turno in ognuna di esse, e in tal caso questo criterio dovrà essere seguito fino ad esaurimento del turno ».

L'onorevole ministro accetta l'emendamento così formulato?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*, Io mantengo il testo dell'articolo come fu proposto dal Governo.

BOMBACCI. Bisogna che il rettore sia nominato dagli studenti! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cirincione.

(È respinto).

Metto a partito l'articolo 70.

(È approvato).

« Art. 81. — È sostituito il seguente:

« I presidi delle Facoltà sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari,